|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DECRETO 25 marzo 2020

Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai

sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

(20A01918)

(GU n.82 del 28-3-2020)

Capo I
INTEGRAZIONI STRUTTURALI ALLA DISCIPLINA DEL FONDO

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni

e integrazioni, e in particolare, l'art. 2, il quale prevede, ai

commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia

e delle finanze di un Fondo di solidarieta' per i mutui per

l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»);

 Visto il proprio decreto del 21 giugno 2010 n. 132 «Regolamento

recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per l'acquisto

della prima casa, ai sensi dell'art. 2, comma 475, della legge 24

dicembre 2007, n. 244», come modificato dal proprio decreto 22

febbraio 2013, n. 37 (di seguito: «DM n. 132/2010»);

 Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti

di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 26,

che prevede che all'art. 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis)

sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un

periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei

provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del

reddito.»;

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.

54, comma 1, che prevede che, per un periodo di 9 mesi dall'entrata

in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del

Fondo: a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai lavoratori

autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi

degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.

445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21

febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la

data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato,

superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in

conseguenza della chiusura o della restrizione della propria

attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate

dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus; b. Per

l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE);

 Visto l'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

che, modificando il comma 478, dell'art. 2 della legge n. 244/2007

prevede che: «Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o

finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del

mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal comma

476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,

al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50%

degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di

sospensione»;

 Visto l'art. 54, comma 3 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del

Ministro dell'economia e delle finanze le necessarie disposizioni di

attuazione del medesimo articolo, nonche' dell'art. 26 del

decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

 Ritenuta, pertanto, la necessita' di adottare le necessarie

disposizioni di attuazione delle citate previsioni legislative per

consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla

legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus, al fine di

offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della suddetta

emergenza, si possano trovare in difficolta' con il pagamento delle

rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale;

 Decreta

 Art. 1

 Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro

 1. Ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 del DM n.

132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della

lettera c-bis dell'art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, rilevano le seguenti situazioni:

 i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi

consecutivi;

 ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30

giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno

pari al 20% dell'orario complessivo.

 2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione del pagamento

delle rate del mutuo puo' essere concessa per durata massima

complessiva non superiore a:

 a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha

una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi

consecutivi;

 b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di

lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi

consecutivi;

 c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di

lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

 3. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la

sospensione puo' essere reiterata, anche per periodi non

continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

 4. Il richiedente deve allegare all'istanza di accesso al Fondo

copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei

trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di

lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la

dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la

sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non

riconducibili a responsabilita' del lavoratore, con l'indicazione del

periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario

di lavoro.

 Art. 2

 Ammontare delle agevolazioni

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, a fronte della sospensione del pagamento delle

rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi

compensativi, nella misura definita dall'art. 2, comma 478 della

legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 54, comma 2 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 2. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma

1 si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento

della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento

delle rate del mutuo.

 3. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta

l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed

avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

 4. Le modalita' di calcolo di cui al presente articolo si applicano

alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonche' alle sospensioni gia'

concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, non abbia ancora liquidato l'importo dovuto ai

sensi dell'art. 3 del DM n. 132/2010.

Capo II
INTERVENTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL FONDO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

 Art. 3

 Ambito di applicazione

 Le previsioni di cui al presente Capo si applicano, in deroga alla

ordinaria disciplina del Fondo, nel periodo indicato dall'art. 54,

comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 Art. 4

 Lavoratori autonomi e liberi professionisti

 1. L'ammissione ai benefici del Fondo e' concessa ai lavoratori

autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi

degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.

445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio

2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo

intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora

non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio

giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio

giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura

o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione

delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza

coronavirus.

 2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attivita'

e' ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n.

81.

 3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto

agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni

professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello

sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in

possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge

n. 4 del 2013.

 Art. 5

 Modalita' di accesso al Fondo

 in deroga alla disciplina

 1. Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), gia'

prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010.

 2. Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso

adeguate modalita' di ricezione delle istanze, anche ai fini

dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 6 del DM n.

132/2010.

 3. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo

di sospensione di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) del DM

132/2010, non si tiene conto delle sospensioni gia' concesse su mutui

per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso,

per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 6

 Disposizioni operative e finali

 1. Il gestore del Fondo assicura l'immediata estensione

dell'operativita' del Fondo ai sensi delle specifiche previsioni

legislative e del presente decreto e provvede a rendere disponibile

sul proprio sito internet il modello aggiornato per la domanda di

accesso al Fondo. Allo scopo, per l'esercizio 2020 non operano i

limiti massimi delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione

fissati nel disciplinare di affidamento della gestione del Fondo di

cui all'art. 5 del DM n. 132/2010, come da ultimo modificato

dall'atto aggiuntivo in data 15 luglio 2019.

 2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano

ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 132/2010 non

incompatibili con le previsioni introdotte dall'art. 26 del

decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'art. 54 del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18.

 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma 25 marzo 2020

 Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, reg. n. 271

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |